



**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**  
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale  
Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest  
Ufficio 3 – Motorizzazione Civile di Torino

**ORDINE di SERVIZIO n. 16 /2016**

**I° Aggiornamento**

Avviso all'utenza tramite pubblicazione sul sito: [www.motorizzazione torino.it](http://www.motorizzazione torino.it) – Area Personale e Autoscuole.

Torino, 02/12/2016

Oggetto: Esami di revisione delle patenti di guida e delle carte di qualificazione dei conducenti.

Facendo ulteriormente seguito a quanto disposto con il I° Agg. al presente OdS, ed alla luce delle ultime indicazioni contenute nell'Avviso n. 20 emesso dal CED di Roma in data 27 ottobre u.s., si forniscono ulteriori istruzioni in merito alle procedure di prenotazione e di effettuazione degli esami di revisione.

Si premette che si sta attualmente fissando una unica data mensile di esami di teoria (ERT) nella quale vengono convogliate tutte le richieste di coloro che intendono sottoporsi all'esame di teoria per la revisione della patente, nonché una serie di sedute (ERG) successive nelle quali prenotare alla prova di guida i candidati che hanno sostenuto la prova di teoria con esito positivo.

In base alle disposizioni fornite con la Circolare DGM prot. n. 16729 del 22 luglio u.s., l'Ufficio Provvedimenti provvederà a rilasciare l'autorizzazione ad esercitarsi alla guida di cui all'art. 122 CdS solo a coloro che richiederanno la prenotazione alla prova pratica ma la cui patente risulti sospesa o non in corso di validità. In tale ultimo caso dovrà essere acquisito nell'istanza di esami il relativo certificato medico in bollo per conferma di validità della patente e relativa fotocopia; dopo l'effettuazione della prova con esito positivo il conducente avrà l'obbligo di richiedere il duplicato della patente utilizzando il certificato medico originale che dovrà quindi essere restituito all'interessato dopo la prova d'esame.

Tale autorizzazione avrà validità di sei mesi decorrenti dalla data di protocollo della domanda d'esame; i conducenti potranno quindi esercitarsi fino alla data fissata per la prova di guida a condizione di essere accompagnati da una persona, in funzione di istruttore, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 122, comma 2 del CdS.

**Si ribadisce che l'obbligo dell'accompagnatore con i requisiti prima descritti vale comunque per tutti i candidati durante l'effettuazione della prova di guida, a prescindere che la patente sia scaduta o sospesa.**

Nel caso di candidati iscritti ad una Autoscuola e che quindi utilizzino una autovettura munita di doppi comandi, l'accompagnatore dovrà essere munito del relativo tesserino di Istruttore.

Al termine della prova di guida, a prescindere dall'esito, dovrà essere ritirato il foglio rosa.

Si rammenta a tutti i Funzionari esaminatori che dopo la prova di guida dovranno essere inseriti i relativi esiti con le medesime procedure utilizzate per gli esami di conseguimento ed al termine dell'operazione occorrerà stampare il relativo verbale. Domande di esami e verbale dovranno essere riconsegnate all'Ufficio Provvedimenti con ogni sollecitudine.

Il presente O.d.S. viene divulgato secondo quanto previsto dall'O.d.S. n. 5/2002 e n. 10/2009 e relativi aggiornamenti.

Il Capo Area 4 Conducenti  
dr. Marco Antonio Romeo

f.to il Direttore  
dr. ing. Attilio Rabbone